

Il contrasto alla pedopornografia online: esperienze italiane e francesi a confronto¹

Giorgia Macilotti*

Riassunto

Una delle realtà criminali che ha maggiormente fruito delle innovazioni introdotte dalla “società dell’Informazione” è, senza dubbio, quella dell’abuso sessuale sui minori.

Tra le differenti forme di abuso sessuale sui minori, si è scelto di affrontare il fenomeno della pedopornografia online in ragione del preoccupante diffondersi di questa forma di criminalità che, grazie all’implementazione delle tecnologie dell’informazione, ha assunto caratteri nuovi, per alcuni versi difforni dai “tradizionali” profili della pedofilia, che sollevano interrogativi e nuove sfide sia sul versante della repressione di queste condotte illecite, sia sul piano della prevenzione. Nell’ambito di questo contributo, saranno esaminate in particolare le politiche penali elaborate in due diverse realtà nazionali, l’Italia e la Francia, a partire da differenti punti di vista e ponendo particolare attenzione agli strumenti, normativi ed operativi, introdotti per reprimere lo sfruttamento sessuale dei minori legato alla dimensione virtuale.

Résumé

Une des réalités criminelles qui a le plus bénéficié des innovations introduites par la “société de l’Information” est, sans aucun doute, celle de l’abus sexuel sur les mineurs. Celui-ci prend différentes formes, parmi lesquelles figure la pédopornographie en ligne, que nous avons choisi d’aborder plus particulièrement en raison de l’inquiétante diffusion de cette forme de criminalité. En effet, grâce à la mise en œuvre des technologies de l’information, elle revêt de nouvelles caractéristiques – à certains égards non-conformes aux profils « traditionnels » de la pédophilie – qui soulèvent des questions et de nouveaux défis tant dans le domaine de la lutte contre ces conduites illicites que sur le plan de la prévention.

Cette intervention propose d’examiner les politiques pénales élaborées dans le cadre de deux réalités nationales différentes – celles de l’Italie et de la France – à partir de plusieurs points de vue et en prêtant attention aux instruments, normatifs et opérationnels introduits pour réprimer l’exploitation sexuelle des mineurs liée à la dimension virtuelle.

Abstract

Child sexual exploitation is, without doubt, one of the most increased crime since the advent of the “information society”. Among this context, it has been chosen to focus on child pornography by reason of its dangerous growth. In fact this crime gradually assumed new characters, due in particularly to the information technologies development. These new features are in some ways detached by the canons of “traditional” pedophilia, giving back furthermore questions and challenges both in terms of prevention and repression of these crimes. Within this contribution, specific criminal policies developed in two different national contexts, Italy and France, will be examined, starting from different points of view and focusing on both the operative and normative instruments, as already introduced in order to punish child sexual exploitation related to the virtual dimension.

¹ Il presente contributo s’inserisce nell’ambito di un progetto di ricerca dottorale (Dottorato di ricerca in Criminologia, XXIII ciclo) con una tesi dal titolo “Pedofilia e pedopornografia online: un’analisi criminologica e vittimologica nella realtà italiana e francese”, in cotutela tra il C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e Sicurezza) - Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna e il Centre d’Etudes et de Recherches sur la Police dell’ Université Toulouse 1 Capitole. Questo elaborato rappresenta una breve esposizione di alcuni elementi emersi in sede di ricerca ed evidenziati, in particolare, a seguito di una serie di interviste svolte con investigatori specializzati nel contrasto alla pedopornografia online, appartenenti, per quanto riguarda l’Italia, alla Polizia Postale e delle Comunicazioni e, per quanto concerne la Francia, alla Gendarmerie e Police Nationale. Una parte di questo contributo è stata discussa al 12° Colloquio dell’Associazione dei criminologi di lingua francese (AICLF) “*Les diverses pratiques criminologiques. Dialogue entre chercheur-e-s, enseignant-e-s et professionnel-le-s des politiques de prévention, de contrôle et de traitement du crime*”, tenutosi a Friburgo dal 12 al 14 maggio 2010. Nell’ambito dell’atelier “*Cybercrimes*”, svoltosi il 13 maggio 2010, si è presentato l’intervento dal titolo “*La pédopornographie en ligne: expériences italiennes et françaises comparées*”, di cui il presente contributo rappresenta un successivo approfondimento.

* Dottoranda di ricerca in Criminologia presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna. Per l’anno 2011 è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna, con un progetto dal titolo “*Politiche pubbliche, legalità e sicurezza in Emilia-Romagna*”.

1. Dalla “realtà virtuale” alla “virtualità reale”: fantascienza e “società in rete”.

Nel 1984 lo scrittore di fantascienza William Gibson pubblica *Neuromancer*¹, un romanzo ambientato in un ipotetico mondo del futuro in cui uomini e computer si fondono a creare un'unica realtà “sociale”, un unico spazio virtuale quasi indipendente dalla realtà fisica che l'autore descrive con il termine *cyberspazio*², in quest'opera per la prima volta impiegato.

A quasi trent'anni di distanza, alcuni degli scenari descritti da Gibson non sembrano più appartenere alla sola dimensione del romanzo di fantascienza e concetti quali “cyberspazio” e “realtà virtuale” sono divenuti centrali nelle riflessioni sulle configurazioni assunte dalla nostra società. In questi anni, infatti, stiamo assistendo ad uno sviluppo inedito delle tecnologie dell'informazione, che hanno così innovato la realtà sociale del terzo millennio da indurre a parlarne nei termini di una vera e propria rivoluzione³. Una rivoluzione che, iniziata con le prime fasi di sviluppo dell'informatica e proseguita, poi, con l'avvento delle reti telematiche, ha contribuito all'emergere di nuovi modelli economici, sociali e culturali e alla nascita

di quella che è stata brillantemente definita come “società in rete”⁴.

La tendenza alla digitalizzazione delle informazioni si è, infatti, nel tempo accompagnata allo sviluppo di una dimensione interattiva del *medium* informatico, in grado di trasformare l'ambiente virtuale in un vero e proprio spazio sociale⁵. Un'interattività che facilita la nascita di relazioni effettive e potenziali all'interno di nuovi spazi⁶, che sono “virtuali” nella loro natura, ma che spesso divengono “reali” nelle conseguenze che producono. Una *virtualità reale* fondata su un sistema di comunicazione “...in cui le apparenze non sono solo sullo schermo attraverso cui l'esperienza viene comunicata, ma divengono esperienza”⁷.

A ben vedere nel suo romanzo Gibson non si era allontanato di molto da queste riflessioni, anche laddove prefigurava, seppur con toni cupi e violenti, alcuni degli effetti problematici legati allo sviluppo tecnologico cui stiamo, ancora oggi, assistendo. In questa sede, tuttavia, non si vuole affrontare il già acceso dibattito fra i sostenitori e i detrattori della tecnologia per il trattamento delle informazioni⁸, ma si vogliono analizzare alcuni

¹ Gibson W., *Neuromante*, Milano, Mondadori, 2003.

² Nel suo romanzo Gibson definisce il cyberspazio come “una rappresentazione grafica di dati ricavati dalle memorie di ogni computer del sistema umano”, Gibson W., *Neuromante*, *op. cit.*, pag. 54. Etimologicamente *cyber* deriva dal termine greco “kibermetikos”, che significa nocchiero, navigatore, nel linguaggio corrente questo termine è utilizzato per descrivere lo spazio in cui agiscono ed interagiscono i programmi informatici e gli utenti, “il nuovo ambiente di comunicazione emergente dall'interconnessione mondiale dei computer”, Lévy P., *Cybercultura*, Milano, Interzone, 2001, pag. 21.

³ Si veda, in particolare, l'opera in tre volumi di Castells M., *L'età dell'informazione: economia, società e cultura*, Milano, Egea, 2002, e Slattery L., *Snake Oil for the Ills of Modern Life*, The Australian, 2001, pag. 13.

⁴ Castells M., *La nascita della società in rete*, Milano, Egea, 2002.

⁵ “Uno spazio non fisico in cui hanno luogo azioni e interazioni umane, individuali e collettive, interfacciate a mezzo del computer”, Saponaro A., Prospero G., “Computer crime, virtualità e cybervittimologia”, in Pitasi A. (a cura di), *Webcrimes. Normalità, devianze e reati nel cyberspace*, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano, 2007, pag. 205.

⁶ Carignani A., Frigerio C., Rajola F., *ICT e società dell'informazione*. Milano, McGraw-Hill, 2010, pag. 15.

⁷ Castells M., *La nascita della società in rete*, *op.cit.*, pag. 431.

⁸ Sul punto si rinvia all'opera di Castells M., *La nascita della società in rete*, *op.cit.*, in cui con estrema accuratezza l'autore affronta queste tematiche, introducendo la sua teoria sulla “società in rete” basata sul paradigma dell'informazionalismo. Si veda inoltre

usi “devianti” della stessa che, come è stato ben definito, “... non è né buona né cattiva. E non è neppure neutrale”⁹. In tal senso se, da un lato, non si è concordi con chi demonizza la Rete e le nuove tecnologie quali dimensioni ontologiche a sé stanti, dall'altro non si possono non rilevare gli *usi* criminali che di queste sono fatti.

2. L'abuso sessuale di minore fra antichi dilemmi e nuovi scenari.

E' ormai notorio che le attività criminali si avvalgono, al pari di quelle legali, di tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione e dallo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione. E' stato giustamente affermato che “in questo processo evolutivo non si può trascurare, per quanto riguarda il crimine, che all'espansione quantitativa corrisponde un'evoluzione qualitativa: la delinquenza attuale appare diversa da quella di ieri almeno nelle sue qualità espressive tanto che sempre di più si parla di ‘nuova criminalità’”¹⁰ e, in questa prospettiva, la delinquenza legata alla digitalizzazione e allo sviluppo delle comunicazioni telematiche ne è un chiaro esempio. Infatti, mentre queste innovazioni si affermano in ambito scientifico diffondendo,

l'interessante introduzione a quest'opera a cura di Guido Martinotti.

⁹ Kranzberg M., “The information age: evolution or revolution?”, in Bruce R. Guile (a cura di), *Information technologies and social transformation*, Washington, National Academy of Engineering, 1985, pag. 50. Tra sviluppo tecnologico e società vi è, infatti, un'interazione dialettica in grado di produrre risultati inattesi, poiché, come sottolinea Castells, la tecnologia non determina la società, ma l'incarna, mentre la società non determina l'innovazione tecnologica, ma la usa, Castells M., *La nascita della società in rete*, *op.cit.*, pag. 5.

¹⁰ Balloni A., “L'insegnamento della criminologia dalla teoria alla pratica. Proposte per la formazione degli operatori addetti al controllo sociale”, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, Giuffrè, 2000, vol. 3., pag. 4.

come si è visto, i loro effetti anche in ambito sociale, si assiste allo sviluppo di “nuove” tipologie criminali, assimilabili per alcuni aspetti a fattispecie già conosciute, ma che per altri individuano nuovi scenari criminosi che impongono importanti riflessioni, tanto sul piano giuridico, quanto su quello criminologico¹¹.

Se, come si è affermato in precedenza, non è la Rete *tout court* a dover essere demonizzata, ma il suo utilizzo a scopi devianti a doverne essere censurato, l'analisi di questa “nuova criminalità” si fonderà allora sull'esame di quest'ultimo aspetto. In effetti, proprio osservando gli *usi* criminali delle nuove tecnologie è possibile rilevare alcuni dei fenomeni devianti tipici dell'era dell'informazione caratterizzata, per un verso, dall'emergere di *nuove fattispecie criminali*, in cui le tecnologie informatiche rappresentano al contempo lo strumento e l'obiettivo della condotta illecita (*computer crime*), e, per un altro, dalla metamorfosi di alcuni *crimini tradizionali* che grazie all'ausilio di questi nuovi media¹² hanno assunto configurazioni per certi aspetti inedite (*computer related crime*)¹³. Al di là delle precisazioni terminologiche, il dato che emerge è l'esistenza di un sottile filo rosso che unisce realtà criminali spesso assai diverse fra loro, ma accomunate dalla possibilità di uscire dai confini

¹¹ Per un'analisi sugli aspetti criminologici relativi alle nuove tecnologie si veda Sette R., *Criminalità informatica. Analisi del fenomeno tra teoria, percezione e comunicazione sociale*, Bologna, Clueb, 2000.

¹² Si è in tal senso rilevato che “alcuni crimini definiti come informatici non sono in realtà nuovi: soltanto il mezzo lo è...”, Balloni A., “L'insegnamento della criminologia dalla teoria alla pratica. Proposte per la formazione degli operatori addetti al controllo sociale”, *op. cit.*, pp. 16 – 17.

¹³ Vulpiani D., “La nuova criminalità informatica. Evoluzione del fenomeno e strategie di contrasto”, in

del “reale” per inserirsi in un nuovo spazio, quello virtuale, del quale sfruttare tutte le potenzialità. Supposto anonimato, carattere volatile delle informazioni, ridefinizione dei limiti spazio-temporali, dimensione transnazionale dei comportamenti, sono tutti fattori chiave per comprendere l'importanza rivestita dalla “rivoluzione informatica” nel delinearsi di quella “nuova criminalità” a cui si è fatto più volte riferimento.

Fra i fenomeni criminali che hanno trovato nella Rete nuovi ambiti d'espressione e rinnovati strumenti di realizzazione, vi è, senza dubbio, l'abuso sessuale sui minori¹⁴. L'avvento dei nuovi *media* ha, infatti, concorso all'emergere di una dimensione virtuale della pedofilia, basata sullo scambio di materiale pedopornografico, sulla creazione di comunità virtuali a sfondo pedofilo e sui tentativi di adescamento online di minore. Si tratta di realtà criminali diffuse da moltissimo tempo, ma che grazie alle tecnologie dell'informazione hanno assunto caratteristiche nuove, per alcuni aspetti difforni dai tradizionali profili dell'abuso sessuale.

Tra queste di particolare interesse è proprio la produzione e diffusione di materiale pedopornografico che da fenomeno di “nicchia”, relegato ai retrobottega di negozi compiacenti o ai ristretti circoli delle comunità pedofile, si è oggi trasformato in una realtà che conosce sviluppi

senza precedenti¹⁵. Infatti, se è vero che “fin da quando l'uomo ha scoperto l'abilità di scrivere o disegnare ha registrato gli abusi sessuali sui minori”¹⁶, è altrettanto vero che l'incontro fra perversioni sessuali e cyberspazio ha inciso notevolmente sul crimine in esame ampliandone l'eco a livello globale.

Nell'esaminare l'evoluzione di questo “teatro degli orrori” appare, dunque, interessante soffermarsi sul ruolo svolto dalle nuove tecnologie, avendo riguardo tanto agli aspetti quantitativi e qualitativi indotti dal fenomeno, quanto agli effetti prodotti sulle modalità percettive, cognitive e socializzative degli internauti¹⁷.

Per quanto concerne l'evoluzione del “mercato”¹⁸ della pornografia minorile, l'analisi deve ritornare indietro nel tempo al fine di evidenziare, con maggior chiarezza, quali benefici quest'ultimo abbia tratto dall'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione informatica. Mentre le ricerche accademiche sulla pedopornografia sono assai recenti, rappresentazioni ritraenti attività sessuali fra adulti e minori sono state rinvenute già fra i resti delle prime civiltà greche e romane. Ciò

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. I, n. 1, Gennaio – Aprile 2007, pag. 49.

¹⁴ Con l'espressione abuso sessuale su minore generalmente si indica “il coinvolgimento in attività sessuali di soggetti immaturi e dipendenti a cui manca la consapevolezza delle proprie azioni, nonché la capacità di scegliere”, Montecchi F., “Gli abusi sessuali: le forme cliniche”, in Montecchi F. (a cura di), *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione e individuazione precoce*, Milano, FrancoAngeli, 1998, pag. 104.

¹⁵ Per una genesi sull'evoluzione del fenomeno della pedopornografia si rinvia ai testi che, di volta in volta, sono citati e, in particolare, Tate T., *Child pornography: An Investigation*, Londra, Methuen, 1990; O'Donnell I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society*, William, Cullompton, 2007. Si osservi, inoltre, Camarca C., *I santi innocenti*, Milano, Baldini e Castoldi, 1998, in cui l'autore presenta un'inchiesta da lui stesso svolta sul mercato della pedopornografia e della prostituzione minorile, delineando con grande chiarezza espositiva le caratteristiche assunte da questi fenomeni nel passaggio all'era dell'informazione.

¹⁶ Tate T., *Child pornography: An Investigation*, op. cit., pag. 33-4.

¹⁷ Cifaldi G., *Pedofilia tra devianza e criminalità*, Milano, Giuffrè, 2000, pag. 72.

¹⁸ Nel testo si è utilizzato più volte questa espressione, che è virgolettata in quanto non ci si riferisce al solo ambito commerciale della pedopornografia, ma vi si

testimonia, quindi, come il desiderio di registrare gli abusi sessuali per il piacere di una loro futura visione sia databile almeno all'Antichità¹⁹. Non solo, ma esempi di scritti narranti relazioni sessuali con bambini e adolescenti sono stati individuati nella letteratura erotica del diciassettesimo secolo e sono sopravvissuti fino ai giorni nostri, con riedizioni anche di recente pubblicazione²⁰.

La “fruizione” di minori sessualizzati per il piacere degli adulti ha conosciuto uno sviluppo significativo a partire dagli anni settanta del Novecento, in cui si assiste all'emergere di un'industria globale della pedopornografia, basata su attività commerciali fortemente lucrative²¹. In questo periodo, ad esempio, si annoverano circa 250 riviste di pornografia infantile immesse nel mercato statunitense e importate per la maggior parte dall'Europa²².

Con l'affermarsi, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, delle tecnologie per la riproduzione audio-visiva questo mercato diviene sempre più fiorente, sostenuto dalla nascita di *studi* per la realizzazione di *magazines* e video e dall'esplosione del turismo sessuale²³. Alle rappresentazioni professionali delle case di produzione si affiancano infatti quelle amatoriali,

ricomprendono tutte le rappresentazioni, prodotte anche non a scopo lucrativo.

¹⁹ O'Donnel I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society*, op. cit., pag. 3.

²⁰ Il romanzo di Jonh Cleland *Fanny Hill, or the Memoirs of a Woman of Plesure* fu pubblicato nel 1749 e nel 2005 appare una sua edizione nella collana inglese Penguin Classic, citato in O'Donnel I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society*, op. cit., pag. 3.

²¹ Questi anni sono descritti come “i dieci anni della follia”, in cui la diffusione della pornografia minorile diviene un'industria globale, Tate T., *Child pornography: An Investigation*, op. cit., pag. 33.

²² Poulin R., *Sexualisation précoce et pornographie*, Parigi, La Dispute, 2009, pag. 122.

realizzate direttamente dagli abusanti nei vari “paradisi sessuali” o nei contesti “domestici” in cui sfruttano i minori, il tutto facilitato dalla mancanza di una corretta interpretazione e repressione del fenomeno da parte dei vari legislatori nazionali²⁴.

Questo “teatro degli orrori” ha, nonostante ciò, una diffusione assai più limitata rispetto a quella che osserviamo oggi. Costi di produzione, difficoltà nel reperimento del materiale e nella connessione con soggetti che condividono medesimi interessi devianti, limiti dettati dai confini geografici, paura di essere scoperti, sono tutti fattori che contribuivano a contenere la diffusione delle rappresentazioni illecite e a rendere questo fenomeno poco “visibile” almeno alla maggior parte della società civile. Con l'avvento della Rete, sul finire degli anni novanta del Novecento, questo scenario comincia ad evolversi, grazie alla possibilità d'introdurre il materiale pedopornografico nelle case e nei posti di lavoro di chiunque ne sia interessato²⁵.

La dimensione virtuale e digitale ha, in tal senso, contribuito all'implementazione del mercato della pedo – pornografia, agendo sia sul versante della domanda del prodotto, permettendo una più agevole connessione fra gli utenti, sia su quello dell'offerta, grazie alla maggior facilità e ai minori costi di produzione e distribuzione del materiale. Diverse ricerche hanno, infatti, dimostrato come queste rappresentazioni possano oggi essere prodotte, salvate e distribuite in maniera più facile, rapida e per certi aspetti

²³ *Ibidem*, pag. 123.

²⁴ O'Donnel I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society*, op. cit., pp. 7 – 10.

²⁵ Krone T., “International police operations against online child pornography”, in Australian Institute of

anonima. Sono ridotti anche i rischi associati alle condotte di realizzazione e diffusione di questo materiale, non essendo ad esempio più necessario ricorrere ad esperti o a tecnici per la riproduzione delle immagini eventualmente scattate.

La diversificazione degli strumenti di comunicazione, i costi poco elevati dei materiali informatici, l'avvento delle fotocamere digitali hanno in sintesi contribuito all'aumento della produzione e della diffusione, tanto a livello professionale che amatoriale, della pornografia minore²⁶. Una caratteristica attuale del fenomeno è proprio la quantità di materiale illecito disponibile in Rete, ove esistono canali non solo di vendita e scambio del prodotto secondo le preferenze degli utenti, ma anche di comunicazione e aggregazione fra gli stessi, che possono così condividere esperienze di abuso, informazioni finalizzate all'adescamento dei minori, nonché rafforzare la convinzione della liceità della loro devianza sessuale.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è allora interessante evidenziare come le nuove tecnologie dell'informazione abbiano interagito con le strutture della conoscenza, con i processi d'apprendimento e di socializzazione degli utenti e

come abbiano, eventualmente, facilitato l'espressione della loro devianza sessuale.

Nel procedere in questa direzione appare utile far riferimento alla teoria del campo di Kurt Lewin, in base alla quale si può fornire un'interpretazione delle condotte devianti fondata sull'esame del ruolo svolto dall'interazione fra individuo *concreto* e situazione *concreta*, nel momento in cui il crimine *concretamente* si realizza²⁷. Secondo tale approccio il comportamento umano (C) può essere interpretato come “funzione della persona (P) e dell' ambiente (A)” (C= f (P.A.))²⁸, vale a dire che ogni azione compiuta da un individuo “è in relazione in parte allo stato della persona medesima e in parte alle caratteristiche dell'ambiente psicologico”²⁹. L'uomo e l'ambiente non sono entità separate, ma elementi che in stretta e continua relazione costituiscono lo spazio di vita del soggetto, inteso quale contenitore di “tutti i fatti possibili capaci di determinare il comportamento di un individuo (...)”, di “tutto ciò che bisogna conoscere per capire il comportamento concreto di un singolo essere umano in un dato ambiente psicologico ad un momento dato”³⁰. Seguendo questo ragionamento, l'azione, anche quella deviante, può allora essere considerata quale espressione di questo particolare rapporto, quale “funzione della persona in quel dato momento, in relazione a quel particolare ambiente”³¹ in cui essa si realizza.

Criminology, *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, 2005, aprile, n. 296, pag. 233.

²⁶ Bowker A., Gray M., “Cybersex offender and Children”, in *FBI Law Enforcement Bulletin*, Marzo 2005, pag. 14; Fortin F., Roy J., “Cyberpédophilie: profils d'amateurs de pédopornographie”, in St-Yves M., Tanguay M., *Psychologie de l'enquête criminelle. La recherche de la vérité*, Montréal, 2007, pp. 465 – 474; Fortin F., Roy J., “Profils des consommateurs de pornographie juvénile arrêtés au Québec: l'explorateur, le pervers et le polymorphe”, in *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, vol. 39, n. 1, 2006, pp. 109 – 110; Quayle E., Taylor M., “Paedophiles, Pornography and the Internet: Assessment Issues”, in *British Journal of Social Work*, 2002, n. 32, pp. 867 – 870.

²⁷ Per un'interpretazione del comportamento criminale alla luce della psicologia topologica di Kurt Lewin si rinvia a Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1983, pp. 169–178.

²⁸ *Ibidem*, pag. 169.

²⁹ Balloni A., “L'insegnamento della criminologia dalla teoria alla pratica. Proposte per la formazione degli operatori addetti al controllo sociale”, *op. cit.*, pag. 6.

³⁰ *Ibidem*, pp. 6–7.

³¹ Balloni A., Bisi R., “Criminologia applicata”, in Balloni A., Bisi R. (a cura di), *Criminologia applicata*

Nell'ambito della valutazione di una condotta telematica di tipo deviante sarà importante, in tal senso, analizzare il ruolo svolto dall'interazione fra cyberspazio e individuo nelle diverse fasi dell'azione illecita; dove il cyberspazio può essere considerato quale controparte virtuale di quell'ambiente psicologico a cui si è fatto in precedenza riferimento³². L'ambiente virtuale determina, infatti, un'alterazione percettiva e cognitiva che si riflette in maniera sensibile sul comportamento individuale, incidendo sullo spazio di vita del soggetto sotto diversi profili³³.

Primariamente, si osserva come la dimensione telematica consenta di "sperimentare" una devianza sessuale che, altrimenti, potrebbe essere vissuta solo a livello intrapsichico³⁴. Attraverso la fruizione del materiale audio - visivo, comunicando con altri "simili", apprendendo o rinforzando fantasie, tecniche ed opportunità, il pedofilo trova così nuovi spazi per dar sfogo alla propria perversione sessuale. Seppur con riferimento all'ambito della pornografia legale, è stato sottolineato come Internet, grazie a fattori quali l'ubiquità e la privacy, sia percepito come "il fornitore di un paradiso più sicuro per le

fantasie sessuali (...) così che il valore aggiunto del porno su Internet è la supposta libera espressione dei desideri della gente"³⁵.

La presenza di una dimensione virtuale, in grado di mediare le interazioni e i rapporti fra i soggetti, può inoltre rappresentare un fattore capace di attenuare la reale percezione dei crimini, sostenuta dall'assenza di quei freni inibitori presenti nelle relazioni *face to face*. In tal senso si è sottolineato come la Rete, anche attraverso le comunità virtuali che è in grado di creare, abbia la "possibilità di attivare dei processi di normalizzazione di forme precedentemente considerate devianti e criminali"³⁶, contribuendo così a sfumare i già incerti confini fra conformità, devianza e criminalità³⁷.

Si rileva, poi, come essa incida sulle capacità di padroneggiare le conseguenze delle proprie azioni, tanto con riguardo agli effetti sociali e legali, quanto agli effetti negativi prodotti sulla vittima. La garanzia di un supposto anonimato offerto dalla rete consente, infine, di alterare la percezione del rischio connessa alla possibilità che la condotta criminale sia scoperta³⁸.

Se queste brevi considerazioni permettono di evidenziare come il cyberspazio influisca sulle modalità percettive e cognitive dei soggetti,

per l'investigazione e la sicurezza. Metodologie di indagine e strategie di intervento, Milano, FrancoAngeli, 1996, pag. 17.

³² Per un'analisi della teoria del campo applicata ai crimini informatici si rinvia a Balloni A., "L'insegnamento della criminologia dalla teoria alla pratica. Proposte per la formazione degli operatori addetti al controllo sociale", *op. cit.*; Bravo F., *La commissione di illeciti penali tramite internet. Aspetti socio-criminologici nell'«ambiente» telematico e profili gius-penalistici*, Bologna, Clueb, 2006, pp. 12-57.

³³ Su questo punto si rinvia alla dettagliata analisi svolta da Bravo F., *La commissione di illeciti penali tramite internet. Aspetti socio-criminologici nell'«ambiente» telematico e profili gius-penalistici*, *op. cit.*, pp. 118-120.

³⁴ Cifaldi G., *Pedofilia tra devianza e criminalità*, *op. cit.*, pag. 79.

³⁵ Castells M., *Galassia Internet*, Bologna, Feltrinelli, 2002, pag. 185.

³⁶ Pitasi A., Ferraro S., "Crimini informatici o forme evolutive del pluriverso globale?", in Pitasi A. (a cura di), *Webcrimes. Normalità, devianze e reati nel cyberspace*, *op. cit.*, pag. 63.

³⁷ Saponaro A., Prosperi G., "Computer crime, virtualità e cybervittimologia", in Pitasi A. (a cura di), *Webcrimes. Normalità, devianze e reati nel cyberspace*, *op. cit.*, pag. 187.

³⁸ Bravo F., *La commissione di illeciti penali tramite internet. Aspetti socio - criminologici nell'«ambiente» telematico e profili gius - penalistici*, *op. cit.*, pag. 118; O'Donnell I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society*, *op. cit.*, pp. 54-60.

parimenti si può rilevare come esso sia in grado di dispiegare i propri effetti anche con riferimento alle modalità socializzative ed organizzative degli utenti in Rete.

Come si è detto in precedenza, le nuove tecnologie non solo hanno inciso notevolmente sul mercato della pedopornografia, ma hanno anche creato nuovi canali e nuovi luoghi d'incontro per gli utenti che ne sono fruitori. La nascita di comunità virtuali a sfondo pedo-sessuale gioca in questa dinamica un ruolo di primo piano. I pedofili, infatti, possono qui ritrovarsi, interagire, rafforzare i loro sentimenti, le loro convinzioni e i loro desideri, comunicando con soggetti aventi gli stessi interessi e la medesima devianza sessuale. L'incontro con un proprio simile permette a molti di ridefinire l'immagine che hanno di se stessi: non più dei mostri, ma individui, come tanti altri, che “amano” i bambini. Il sentimento d'appartenenza ad un gruppo permette di ridurre il senso di colpa che può abitarli e consente di sviluppare razionalizzazioni e giustificazioni alle loro credenze e ai loro atti devianti³⁹. La creazione di reti e di legami nella dimensione virtuale può essere facilitata dal desiderio di scambiare e di collezionare materiale pedopornografico, così come informazioni concernenti l'abuso sessuale e le tecniche per la protezione informatica delle interazioni telematiche⁴⁰. Questa nuova dimensione delle tecnologie ha, inoltre,

contribuito all'emergere di organizzazioni criminali, che forniscono minori e materiale illegale e promuovono il turismo sessuale, nonché allo sviluppo e alla maggior visibilità delle associazioni di pedofilia pseudo-culturale, quali ad esempio la North American Man/Boy Love Association e la Danish Pedophile Association⁴¹. L'esame fin qui svolto permette allora di rilevare come ad essere nuova sia “l'organizzazione sociale della pedofilia e non la struttura mentale che la sostiene che invece è sempre esistita”⁴².

3. La pornografia minorile fra scenari virtuali e conseguenze reali⁴³.

L'emergere di una dimensione virtuale della pedopornografia comporta la necessità di riconsiderare il fenomeno alla luce delle riflessioni che sin qui si sono svolte. In primo luogo, occorre capire che cosa s'intenda per pornografia minorile e quali siano le specifiche configurazioni che essa ha assunto in Rete. Successivamente è opportuno rilevare quali siano gli ambienti virtuali in cui prolifera e quali siano i suoi legami con le pratiche d'abuso.

Con l'espressione pedo-pornografia si designa “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino in attività sessuali esplicite, reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi

³⁹ Fortin F., Roy J., “Cyberpédophilie : profils d'amateurs de pédopornographie”, *op. cit.*, pp. 473 – 474; Quayle E., Taylor M., “Paedophiles, Pornography and the Internet: Assessment Issues”, *op. cit.*, pp. 867 – 868.

⁴⁰ La maggior parte dei forum, delle comunità e dei siti che trattano tematiche inerenti la pedofilia hanno di norma una sezione dedicata ai consigli sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni. Un esempio può essere tratto osservando i siti online delle associazioni di pedofilia “culturale”, quali NAMBLA, DPA ecc.

⁴¹ O'Donnel I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society*, *op. cit.*, pag. 36–49 e 88–93; Cifaldi G., *Pedofilia tra devianza e criminalità*, *op. cit.*, pag. 79.

⁴² Cifaldi G., *Pedofilia tra devianza e criminalità*, *op. cit.*, pag. 70.

⁴³ Le riflessioni di seguito svolte sono un'elaborazione ed un approfondimento di quanto già presentato in Macilotti G., “Bambini invisibili”, in Bisi R. (a cura di), *I martedì: proporre, riflettere, commentare*, maggio 2009, n. 4, pp. 13–17.

principalmente sessuali”⁴⁴. Tra le differenti definizioni elaborate, si è scelto di riferirsi a quest’ultima in ragione della sua capacità a descrivere le differenti “espressioni” che la pornografia minorile può assumere in Rete. La quantità e le tipologie di materiale pedopornografico qui presenti sono, infatti, tali da soddisfare i “gusti” e le “richieste” di qualsiasi utente. Si possono trovare immagini di nudo, rappresentazioni di minori in pose oscene, mentre praticano o subiscono attività sessuali in cui sono coinvolti coetanei, adulti, animali, mentre sono oggetto di sevizie e torture, fino ad arrivare alle raffigurazioni che ne registrano la morte. Questi minori, pertanto, non sono solo gli sfortunati protagonisti di rappresentazioni dal contenuto osceno ed aberrante, ma sono le vittime di abusi sessuali che causano loro danni di natura fisica e psicologica, i cui effetti sono amplificati dalla consapevolezza della presenza in Rete delle immagini che li ritraggono quali oggetti di mercimonio sessuale. I bambini ripresi sono stati violati, sfruttati, obbligati a subire pratiche degradanti, ma quei bambini, già privati della propria infanzia e della propria integrità fisica e mentale, continuano ad essere sfruttati, ad essere abusati ogniquale volta le loro immagini sono distribuite e fruite dagli utenti della Rete.

Sebbene queste rappresentazioni siano, come si è visto, ampiamente diffuse nella dimensione virtuale e i corpi e i volti dei minori siano conosciuti e riconosciuti da molteplici internauti, questi minori nella vita reale sono molto spesso “bambini invisibili”. Nella maggioranza dei casi, infatti, è estremamente difficile identificare i

⁴⁴ Art. 2 “Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pedo – pornografia” delle Nazioni Unite, New York, 2000.

soggetti ritratti e ciò a discapito, non solo dell’individuazione degli autori di questi reati, ma ancor più della possibilità di intervento e di sostegno a favore delle vittime⁴⁵.

Il fenomeno in esame, quindi, non costituisce una forma separata e distinta dall’abuso sessuale, ma una pratica che si pone all’interno di un più ampio ciclo di violenza e di sfruttamento del minore⁴⁶. Per tale motivo, in letteratura si è da tempo affermata l’idea che all’espressione pedopornografia, per certi aspetti fuorviante rispetto al fenomeno a cui si riferisce, debba essere preferito il termine “*child abuse images*”, in quanto questo tipo di materiale costituisce la prova visiva della violenza sessuale subita dal bambino⁴⁷, rappresenta, in altre parole, la *prova virtuale di un abuso sessuale reale*.

Per quanto concerne i diversi ambiti virtuali in cui è possibile reperire questo tipo di materiale, si osserva come solitamente la ricerca sia effettuata attraverso siti Web, che possono ospitare esplicitamente pornografia minorile o possono contenere collegamenti ad ambienti virtuali ove è possibile reperire questo tipo di rappresentazioni. Generalmente si tratta di spazi online a pagamento il cui accesso è subordinato al versamento di una “quota associativa”, che può variare in relazione alla durata del periodo “associativo”, alla tipologia e alla quantità di materiale che viene venduto. Si trovano poi i siti “catalogo”, spesso gestiti da organizzazioni criminali, che contengono informazioni per quanto concerne il turismo sessuale e presentano archivi aggiornati

⁴⁵ O’Donnel I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society, op. cit.*, pp. 69–78.

⁴⁶ Renold E., Creighton S. J., *Images of abuse: a review of the evidence on child pornography*, London, NSPCC Publications, 2003, pag. 1.

in cui sono elencati i minori messi a disposizione per la commissione di abusi⁴⁸.

Un altro ambiente virtuale particolarmente interessato dal fenomeno in esame è, senza dubbio, quello dei circuiti di *peer-to-peer* (P2P), che permettono agli utenti lo scambio e la condivisione, in tempo reale e a titolo gratuito, dei documenti presenti nei computer⁴⁹. Come dimostrato da numerose attività d'indagine, questi strumenti di comunicazione sono sovente utilizzati per la ricerca e la diffusione di pornografia minorile, proprio in ragione della facilità e della gratuità di accesso alle rappresentazioni da essi fornita.

Altri ambienti virtuali utilizzati per la condivisione del materiale illecito sono le *Bulletin Board System* (BBS) e i *newsgroup*⁵⁰. Le prime

sono bacheche elettroniche in cui è possibile comunicare con altri utenti e sfruttare servizi di *file-sharing* e di messaggistica centralizzati; i secondi sono gruppi di discussione, organizzati attorno a specifiche tematiche, che consentono lo scambio di informazioni fra gli iscritti attraverso la pubblicazione di messaggi su appositi spazi virtuali.

Le BBS, in particolare, sono molto diffuse fra le comunità di pedofili che, tramite questo strumento, danno vita a gruppi di discussione e di condivisione di rappresentazioni pedo – pornografiche. L'accesso, di norma, è regolato da una serie di accorgimenti che i membri adottano per mantenere l'anonimato e proteggere le proprie attività: si deve essere presentati da un membro già accreditato del gruppo, si deve dimostrare di essere interessati al fenomeno fornendo immagini e video nuovi, spesso anche auto-prodotti, si deve in sostanza convincere la comunità di essere un utente sul quale si può fare "affidamento". Proprio in virtù della riservatezza e degli accorgimenti securitari assunti dai loro membri, queste realtà virtuali si caratterizzano per la presenza del materiale pedo – pornografico di più "alta caratura"⁵¹.

Accanto a questi canali di comunicazione, attualmente si osserva una grande diffusione delle *chat* e dei *social network* che consentono, oltre alla condivisione di file, anche l'interazione in tempo reale degli utenti presenti. L'interattività di questi ambienti virtuali ha da subito contribuito a renderli luogo privilegiato ove i pedofili si

⁴⁷ Save the Children, *Prove evidenti – Bambini dimenticati*, 2006, pag. 4.

⁴⁸ Wortley R., Smallbone S., "Child pornography on the Internet", in *Problem – Oriented Guides for Police Problem – Specific Guides Series*, Community oriented policing services – U.S. Department of Justice, n. 41, maggio, 2006, pag. 10 e 21; Bravo F., *La commissione di illeciti penali tramite internet. Aspetti socio – criminologici nell'«ambiente» telematico e profili gius-penalistici*, Bologna, Clueb, 2006, pp. 124–125.

⁴⁹ I circuiti di *peer-to-peer* si basano su software per il *file-sharing*, che consentono all'utente di condividere i propri file con altri utenti e a sua volta di scaricarne altri dagli stessi. I file, che sono solitamente di natura musicale, foto e video, possono anche consistere in programmi completi per tutte le piattaforme. Condizione necessaria è quella di aver installato sul proprio computer un software che permetta la condivisione dei file e di accedere ad una delle reti in Internet che offrono tale opportunità. L'attività viene gestita in modo che tutti i computer collegati alla rete, che utilizzano un determinato programma di condivisione di file, rappresentino e costituiscano a loro volta una sorta di "rete nella rete".

⁵⁰ Le BBS sono "comunità virtuali" gestite da un computer, che utilizza un software per permettere ad utenti esterni di utilizzare funzioni di messaggistica e di *file sharing* centralizzati. I *newsgroup* sono degli spazi virtuali creati su una rete di server interconnessi (storicamente una sotto-rete di Internet USENIX network o più semplicemente Usenet) per discutere di un argomento (*topic*) ben determinato. Il loro accesso

può essere libero o condizionato alla conoscenza di una password o al pagamento di una quota associativa.

⁵¹ Wortley R., Smallbone S., "Child pornography on the Internet", in *Problem – Oriented Guides for Police Problem – Specific Guides Series*, *op.cit.*, pag. 11;

adoperano per contattare i minori, per scambiare con gli stessi immagini e video e per tentare di adescarli. Il *grooming*, ossia la seduzione e l'adescamento del minore, è infatti da tempo un fenomeno che si correla fortemente con le chat e con il materiale in esse diffuso. Molte ricerche hanno, infatti, dimostrato come l'esposizione dei minori ad immagini o video pedo-pornografici possa far diminuire il grado di inibizione e di paura nei confronti dei rapporti sessuali, che vengono presentati dal pedofilo come attività ludiche e del tutto normali⁵².

Si osserva, pertanto, come diversi siano gli ambiti virtuali in cui è possibile reperire e vendere pornografia minorile, parimenti si rileva come differenti siano le finalità per le quali questa è ricercata, diffusa e collezionata. Accanto ai motivi economici di chi produce e vende questo materiale, si pongono le motivazioni individuali di chi ricerca queste rappresentazioni per ottenere gratificazione ed eccitamento, per trasgredire, oppure per sperimentare una devianza sessuale che altrimenti sarebbe vissuta solo nella fantasia. In talune ipotesi le immagini e i video sono utilizzati come sostituto per non commettere atti sessuali con i minori, in altre come mezzo per persuaderli della normalità del rapporto sessuale pedofilo oppure come strumento di ricatto, affinché i soggetti ritratti mantengano il segreto sulla relazione imposta dall'adulto abusante. Il materiale pedo-pornografico può essere adoperato come "merce di scambio" con altri pedofili, sia per entrare a far parte di talune comunità virtuali ad accesso riservato, sia per ottenere il nominativo

O'Donnel I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society*, op.cit., pp. 36-38.

⁵² O'Donnel I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society*, op. cit., pp. 73-74.

di un soggetto già vittimizzato o di un'organizzazione che si occupi di procurarlo⁵³. La circolazione di questo materiale, inoltre, tende a favorire la normalizzazione del rapporto sessuale fra minori e adulti e a neutralizzare, entro le comunità dei pedofili, gli effetti negativi connessi alla commissione dell'abuso, supportando l'idea della partecipazione consenziente dei minori alla relazione sessuale⁵⁴. Ci si confronta, in sostanza, con un problema complesso, dalle molteplici implicazioni, che solleva interrogativi e nuove sfide sia sul versante della prevenzione, sia su quello della repressione e dell'aiuto alle vittime. L'emergere di una dimensione virtuale della pedofilia ha reso, pertanto, necessaria l'elaborazione di specifiche politiche penali, volte ad adeguare gli strumenti normativi alle nuove configurazioni assunte dalla criminalità in Rete. In tal senso, si osserva come i legislatori nazionali siano intervenuti introducendo nuove fattispecie penali e sviluppando specifiche strategie investigative, in cui ai "tradizionali" strumenti d'indagine sono affiancate tecniche operative maggiormente legate alla dimensione informatica. Se è vero, quindi, che l'avvento della società in Rete ha contribuito ad ampliare i mezzi e le opportunità per delinquere, è altrettanto vero che essa ha fornito nuovi strumenti per il contrasto di condotte che, altrimenti, sarebbero rimaste "nascoste" nell'universo delle autostrade telematiche. La continua evoluzione delle tecnologie

⁵³ Cifaldi G., *Pedofilia tra devianza e criminalità*, op. cit., pp. 79-82.

⁵⁴ Zappalà A., "Pedofilia e Internet", in Gulotta G., Pezzati S., *Sessualità, diritto e processo*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 254-255; Cifaldi G., *Pedofilia tra devianza e criminalità*, op. cit., pp. 79-82; O'Donnel I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society*, op. cit., pp. 69-75, 86-93.

dell'informazione e, conseguentemente, delle realtà criminali che da esse traggono beneficio, rende tuttavia problematica l'interazione fra le esigenze investigative e gli strumenti normativi introdotti, contribuendo a creare zone grigie delle quali si alimentano coloro che operano illegalmente sulla Rete.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, appare allora interessante esaminare le risposte istituzionali elaborate nelle due diverse realtà nazionali che sono state oggetto di ricerca⁵⁵, l'Italia e la Francia, al fine di osservare come, al di là del dato normativo, si configurino nella prassi i nuovi istituti introdotti e come gli stessi vengano integrati nell'ambito delle politiche penali adottate per far fronte al dilagare dei fenomeni d'abuso sessuale.

4. Il contrasto alla pedopornografia online nella realtà italiana.

4.1 Profili normativi.

La pornografia minorile ha acquisito rilevanza penale autonoma all'interno dell'ordinamento italiano ad opera di due leggi, intervenute nel 1998 e nel 2006⁵⁶, che sono il risultato di accordi assunti dall'Italia nell'ambito di un più ampio progetto internazionale di tutela e protezione

⁵⁵ Come si è rilevato in apertura, il presente contributo espone alcuni risultati emersi nell'ambito del progetto di ricerca dottorale dal titolo "Pedofilia e pedopornografia online: un'analisi criminologica e vittimologica nella realtà italiana e francese". Si veda, in tal senso, la nota n. 1.

⁵⁶ L. 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"; L. 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

dell'infanzia contro ogni forma di sfruttamento ed abuso sessuale⁵⁷.

Per quanto concerne il fenomeno in esame, le leggi hanno disciplinato la materia punendo, da un lato, le condotte di chi produce, commercia, pubblicizza, diffonde, offre o si procura questo tipo di rappresentazioni⁵⁸, e, dall'altro, reprimendo anche la condotta di chi detiene il materiale in questione⁵⁹. Non solo, queste ipotesi sono parimenti sanzionate anche qualora abbiano ad oggetto "rappresentazioni realistiche di bambini inesistenti"⁶⁰, ossia anche nel caso in cui riguardino la cosiddetta "pornografia virtuale"⁶¹. La normativa mira a colpire, pertanto, sia chi alimenta il mercato della pedofilia, attraverso la produzione e la diffusione di pornografia minorile, sia chi ricerca questo tipo di materiale per soddisfare un proprio interesse sessuale. In altre parole, lo scopo è quello di reprimere le condotte di chi utilizza i minori "come oggetti che si usano e come merce che si vende, si compra, si affitta e si scambia"⁶².

All'individuazione della natura pedopornografica del materiale concorrono due requisiti: il primo

⁵⁷ Queste leggi sono il risultato dell'impegno assunto dall'Italia in virtù della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, della successiva Dichiarazione Finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adotta il 31 agosto 1996, e della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, adottati il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. La legge del 2006 rappresenta, inoltre, l'atto di recepimento della Decisione Quadro 2004/68/GAI in materia di pedopornografia online.

⁵⁸ Art. 600 *ter* c.p.

⁵⁹ Art. 600 *quater* e *quater bis* c.p.

⁶⁰ Art. 1, let. b, sez. iii., Decisione Quadro dell'Unione Europea 2004/68/GAI, "immagini realistiche di un bambino inesistente (...)".

⁶¹ 600 *quater-bis* c.p. In questo caso le pene per le condotte di produzione, diffusione, cessione, detenzione sono diminuite di un terzo rispetto a quelle previste per la "pornografia reale".

attiene all'età del soggetto ritratto, che deve essere un minore degli anni diciotto, e il secondo al contenuto della rappresentazione, che deve essere appunto pornografica. La normativa, tuttavia, non fornisce alcuna definizione del concetto di "pornografia", né indica gli elementi necessari per valutare come pornografica una determinata immagine. Alla qualificazione della natura illecita della rappresentazione ha, in tal senso, sopperito la giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato come per rappresentazione pedopornografica debba intendersi "il materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica"⁶³.

Sul piano procedurale le leggi in esame hanno attribuito a determinati organi della polizia giudiziaria nuovi poteri e strumenti, che consentono di operare in maniera più incisiva nel contrasto al fenomeno in esame⁶⁴. La peculiarità dell'ambiente virtuale impone, infatti, che alle tradizionali prassi investigative siano affiancate

⁶² Helfer M., *Sulla repressione della prostituzione e pornografia minorile*, Padova, Cedam, 2007, pag. 30

⁶³ Cass. Pen., sez. III, 4 marzo 2010, n. 10981, M. in *Diritto & Giustizia* 2010. Nel caso di specie la Corte, richiamandosi alla nozione di pedopornografia fornita dall'art. 1 della decisione quadro del Consiglio europeo 2004/68/Gai del 22 dicembre 2003, ha escluso la configurabilità del reato nella condotta di un soggetto limitatosi a fotografare in spiaggia dei minori in costume da bagno.

⁶⁴ Art. 14 legge n. 269 del 3 agosto 1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". Nello specifico i nuovi poteri sono attribuiti agli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori e agli agenti e ufficiali della Polizia Postale e delle Comunicazioni (c.1). Quest'ultima ha, in particolare, competenza esclusiva qualora i reati per cui s'indaga

nuove strategie d'indagine, sviluppate in relazione agli ambiti e alle modalità di produzione, diffusione e detenzione del materiale pedopornografico. In tal senso, il legislatore italiano ha esteso l'operatività di alcuni istituti, tipicamente riservati alle inchieste in materia di stupefacenti e criminalità organizzata, anche alle investigazioni attinenti la pedopornografia e, in particolare, consente⁶⁵:

- l'acquisto simulato di materiale pedopornografico e le relative attività di intermediazione;
- l'utilizzo d'indicazioni di copertura, anche per operare in regime di infiltrazione nell'ambito di comunicazioni telematiche, realtà e comunità virtuali;
- l'attivazione di spazi virtuali "civetta" gestiti dalle forze dell'ordine;
- il ritardo nell'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro se necessario per acquisire rilevanti elementi probatori.

Si può rilevare, pertanto, come i poteri attribuiti alle forze di polizia siano cogenti e determinino un ampio spettro d'azione all'attività investigativa. Per tal motivo la normativa ha stabilito che le attività d'indagine citate devono essere, a pena di nullità, sottoposte a controllo giurisdizionale, attraverso la richiesta o l'autorizzazione delle operazioni da parte dell'autorità giudiziaria. Inoltre, questi specifici strumenti investigativi possono essere impiegati solamente per alcune delle condotte previste dal reato di pedopornografia e, nello specifico, è esclusa la

siano commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione (c.2).

⁶⁵ Art. 14 legge n. 269 del 3 agosto 1998.

loro operatività per le mere ipotesi di cessione e di detenzione di materiale pedopornografico⁶⁶.

4.2 Profili investigativi⁶⁷

L'attività di contrasto, e in particolare quella "sotto-copertura", è affidata alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, specialità della Polizia di Stato competente in materia di criminalità informatica e tutela delle comunicazioni⁶⁸. Essa si caratterizza per un'organizzazione capillare e flessibile, imperniata su 20 Compartimenti regionali e 80 Servizi territoriali che fanno a capo ad un ufficio centrale posto al vertice della struttura (Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni)⁶⁹. La legge n. 38 del 2006 ha inoltre istituito, in seno a quest'organo di polizia, il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online, a cui sono stati attribuiti sia compiti di coordinamento, che funzioni più specificatamente investigative. Le aree di competenza riguardano il coordinamento delle indagini, l'analisi dei crimini informatici, il monitoraggio della Rete e la gestione della *black list*, l'analisi delle immagini pedopornografiche⁷⁰.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Le informazioni presentate di seguito sono frutto dell'analisi delle interviste svolte con alcuni operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che operano nell'unità dedite al contrasto della pedopornografia online. A questi dati si aggiungono quelli contenuti nei report annuali delle attività svolte dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni.

⁶⁸ Con il decreto interministeriale del 31 marzo 1998 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha istituito il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, all'interno della Direzione Centrale della Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale.

⁶⁹ Amore S., Stanca V., Staro S., *I crimini informatici. Dottrina, giurisprudenza ed aspetti tecnici delle investigazioni*, Halley, Matelica (MC), 2006, pag. 189; AA.VV., *Polizia postale e delle Comunicazioni*, report informativo sulle attività svolte nel 2010.

⁷⁰ Buso D., "La normativa contro la pedofilia. Le leggi contro lo sfruttamento dei minori online", in

Ai fini del presente contributo appare interessante esaminare, più nel dettaglio, ciascuna di queste dimensioni operative.

Per quanto concerne la prima area d'intervento, il Centro si pone quale referente italiano nell'ambito delle inchieste internazionali, nonché quale organo di coordinamento delle indagini svolte in Italia dalle unità presenti sul territorio. Al fine di consentire una migliore coordinazione, la Polizia Postale si è avvalsa di un software che permette la gestione di tutte le informazioni inerenti le attività investigative condotte in Italia (*Child Exploitation Tracking System – C.E.T.S*)⁷¹. Alimentato da tutti i servizi territoriali, questo database permette la condivisione dei dati relativi ai soggetti indagati, alle tipologie di inchieste condotte e alle vittime coinvolte⁷². Con l'ausilio di questo strumento, non solo viene garantita la condivisione di dati e conoscenze fra tutti i servizi territoriali, ma è ottimizzata la gestione delle investigazioni, evitando il sovrapporsi delle indagini e garantendo una più proficua centralizzazione delle informazioni.

Un secondo compito del Centro riguarda l'analisi dei crimini informatici e dei profili dei

Polizia Moderna, Raccolta inserti, aprile 2009, pp. 57–63.

⁷¹ AA.VV., *Polizia postale e delle Comunicazioni*, report informativo sulle attività svolte nel 2009, p. 6. CETS è stato sviluppato da Microsoft in collaborazione con la Polizia Canadese e numerose polizie internazionali per contrastare i fenomeni di abuso sessuale sui minori legati alla dimensione virtuale. La Polizia Postale e delle Comunicazioni è il primo Paese europeo e il terzo al mondo, dopo Canada e Indonesia, ad aver introdotto questo sistema innovativo di trattamento delle informazioni nell'ambito della propria attività investigativa.

⁷² Intervista con operatore del C.N.C.P.O, svolta il 19 febbraio 2009. In tal senso si veda anche Schell B. H., Martin Martin M., Hung P., Rueda L., "Cyber child pornography: a review paper of the social and legal issues and remedies – and proposed technological

comportamenti illeciti, finalizzata al supporto delle investigazioni in materia⁷³.

La struttura in esame è poi competente per il monitoraggio della Rete al fine di verificare la presenza di materiale pedo-pornografico e di individuare gli ambienti virtuali in cui esso è presente. A tal scopo quest'organo interagisce direttamente con gli Internet Service Provider, ai quali fornisce una *black list* dei siti illeciti rilevati per inibirne l'accesso dal territorio italiano. L'individuazione di siti web pubblicizzanti pornografia minorile è svolta anche attraverso le segnalazioni che i privati cittadini, le associazioni di tutela dell'infanzia e gli Internet Service Provider possono effettuare grazie all'ausilio di una piattaforma online di segnalazione (www.commissariatodips.it).

Infine, l'ultima area d'operatività del Centro riguarda l'analisi delle immagini e dei video pedopornografici, finalizzata all'individuazione degli adulti, ma soprattutto dei minori rappresentati. Lo scopo è infatti quello “*di far sorridere un bambino semplicemente perché ha voglia di farlo e non perché qualcuno glielo chiede*”⁷⁴. Quest'attività è condotta attraverso la combinazione di risorse tecniche ed umane ed è finalizzata a “*dare una parola a quelle immagini, cioè un significato, che vuol dire: un luogo, un tempo e un perché*”⁷⁵. Le operazioni di analisi si avvalgono, inoltre, della collaborazione con il database del materiale pedopornografico gestito da Interpol (I.C.S.Edb - *International Child*

solution”, in *Aggression and Violent Behavior*, n. 12, 2007, pp. 56–58.

⁷³ Buso D., “La normativa contro la pedofilia. Le leggi contro lo sfruttamento dei minori online”, *op. cit.*, pag. 59.

⁷⁴ Intervista con operatore del C.N.C.P.O., svolta il 19 febbraio 2009.

Sexual Exploitation image database). Grazie all'accesso a questo archivio, unitamente all'utilizzo di particolari software per l'analisi dei file digitali, viene consentita la comparazione fra il materiale illecito già identificato e presente in questa banca dati con quello rilevato nell'ambito delle inchieste italiane⁷⁶. E' inoltre in fase di ultimazione la banca dati delle immagini relative ad abusi sessuali su minori, che costituirà il terminale italiano del database Interpol in esame⁷⁷. Il contrasto al fenomeno della pedopornografia è affidato dal legislatore italiano non solo ai servizi centrali, ma anche a quelli territoriali di Polizia Postale (Compartimenti regionali e Sezioni provinciali), che operano sull'insieme dei servizi offerti dalla Rete tanto a livello preventivo, che repressivo. Tra le diverse attività svolte si ricorda, in particolare, il monitoraggio della Rete, pratica finalizzata non solo ad individuare gli ambienti virtuali interessati dal fenomeno in esame (siti Web, reti p2p, forum, comunità virtuali, newsgroup ecc.), ma anche ad acquisire conoscenze per quanto concerne “l'universo pedofilia” e “l'universo minori”. Esso rappresenta “*il campo scuola per gli operatori della Polizia Postale che si occupano di pedopornografia, perché è lì che si allena l'occhio, è lì che si vede quali sono i fenomeni emergenti, se va di moda stuprare bambini di 3 mesi piuttosto che adolescenti di 12 anni (...)* E' evidente che una conoscenza approfondita del fenomeno presuppone questo tipo d'analisi, indispensabile anche per il buon andamento di un'attività sotto-

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ Intervista con analista del database ICSE.db di Interpol, svolta a Lione il 1 giugno 2010.

⁷⁷ Buso D., “La normativa contro la pedofilia. Le leggi contro lo sfruttamento dei minori online”, *op.cit.*, pag. 64.

*copertura*⁷⁸. Le operazioni di monitoraggio possono essere svolte d'iniziativa da parte degli operatori di polizia, a seguito delle segnalazioni pervenute dai privati cittadini o di concerto con il C.N.C.P.O.

In quanto organi di polizia giudiziaria, le strutture territoriali della Polizia Postale si occupano delle investigazioni in materia di pedofilia e pedopornografia online, ricorrendo anche a pratiche *undercover* d'indagine. Queste ultime, in particolare, consentono l'utilizzo d'indicazioni di copertura al fine di entrare in contatto ed interagire con probabili autori di reato, ottenere da questi ultimi informazioni, reprimere crimini già compiuti o prevenirne altri. Nell'ambito delle interazioni online, gli operatori possono anche scambiare materiale pedo-pornografico⁷⁹. Queste tecniche investigative sono utilizzate, in special modo, nell'ambito delle indagini relative a chat, comunità virtuali e reti *peer-to-peer* e prevedono l'adozione, da parte degli investigatori, di uno pseudonimo, che può essere riconducibile ad un profilo "minore" o ad un profilo "maggiore-pedofilo" a seconda della tipologia di condotta perseguita e all'ambiente virtuale analizzato.

Nel contrasto ai fenomeni di pedofilia online, gli investigatori possono, inoltre, svolgere intercettazioni telematiche e telefoniche, nonché acquistare materiale pedopornografico per poter così ricostruire i flussi finanziari ed individuare i gestori e i clienti dei siti commercializzanti pornografia minorile.

Infine, la normativa prevede la possibilità di creare e gestire spazi online⁸⁰, come ad esempio

siti web contenenti materiale pedopornografico, per verificare gli utenti interessati allo scambio e alla ricerca di queste rappresentazioni. Fra i differenti strumenti attribuiti alle forze di polizia, quest'ultimo è senza dubbio quello più forte, qualificato come vera e propria "attività provocatrice". Per tale motivo, gli stessi investigatori lo definiscono "*uno strumento da utilizzare con la maggiore attenzione possibile (...) Alla creazione di un sito Web civetta è preferibile un'attività sotto-copertura in chat*" predisponendo, ad esempio, specifici strumenti investigativi atti a rilevare i profili criminali e la pericolosità sociale dei soggetti interessati allo scambio e alla condivisione di questo materiale⁸¹.

5. Il contrasto alla "pedofilia" online nella realtà francese.

5.1 Profili normativi.

La tutela dell'infanzia contro i nuovi rischi delineati dalla "società in rete"⁸², ha indotto il legislatore francese ad adeguare la risposta penale introducendo, da un lato, specifiche infrazioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e, dall'altro, aggravando quelle già esistenti in materia di tutela del minore e della sfera sessuale, qualora commesse attraverso l'ausilio dei mezzi di comunicazione⁸³.

Con riferimento alla pornografia minorile, la normativa ha disciplinato la materia punendo sia le condotte di chi produce, trasmette, offre, rende disponibile, diffonde, importa od esporta

⁷⁸ Intervista con operatore del C.N.C.P.O., svolta il 19 febbraio 2009.

⁷⁹ Art. 14 legge n. 269 del 3 agosto 1998.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ Intervista con operatore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, svolta l'11 giugno 2009.

⁸² Castells M., *La nascita della società in rete*, op.cit.

⁸³ Féral-Schuhl C., *Cyberdroit. Le droit à l'épreuve de l'Internet*, Parigi, Dalloz, 2008, pp. 885-898; Quéméner M., Ferry J., *Cybercriminalité. Défi mondial*, Parigi, Economica, 2009, pp. 150-167.

l'immagine o la rappresentazione pornografica di un minore, che le condotte di chi detiene o consulta abitualmente il materiale in questione⁸⁴. L'integrazione della fattispecie è subordinata a due elementi: il contenuto, che deve riguardare un minore di anni 18 o un soggetto che appare come tale, e la natura della rappresentazione, che deve essere pornografica. Il delitto in esame contempla tutte le possibili rappresentazioni pornografiche di minori, a prescindere che si tratti di un disegno o di un'immagine virtuale⁸⁵. Si osserva, pertanto, come la normativa francese abbia accolto tutte le diverse previsioni legate alla pedopornografia contemplate dalla Decisione Quadro dell'Unione Europea⁸⁶, estendendo la punibilità anche alle condotte che hanno ad oggetto la “pedopornografia virtuale” e quella “apparente”⁸⁷. Conscio dei nuovi pericoli legati all'utilizzo da parte dei minori dei nuovi mezzi di telecomunicazione, il legislatore francese ha altresì introdotto una nuova infrazione che incrimina “il fatto per un maggiorenne di rivolgere proposizioni sessuali ad un minore di quindici anni o ad una persona che si presenta come tale utilizzando uno strumento di comunicazione elettronica”⁸⁸. Si tratta, in

⁸⁴ Art. 227-23 c.p.

⁸⁵ Quémener M., Ferry J., *Cybercriminalité. Défi mondial*, op. cit., pp. 155-156.

⁸⁶ Decisione Quadro dell'Unione Europea 2004/68/GAI.

⁸⁷ La normativa italiana non prevede, infatti, la punibilità delle condotte qualora abbiano ad oggetto un soggetto reale che sembra essere un minore di anni 18 (pedopornografia apparente).

⁸⁸ N.d.A. Il reato incrimina “le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique” previsto dall'art. 227-22 -1 c.p. introdotto dalla Loi n° 2007 - 297 del 5 marzo 2007, relativa alla prevenzione della delinquenza. Questo delitto mira, infatti, a prévenir “les comportements pédophiles sur Internet (...) en dissuadant toute personne majeure d'utiliser un

sostanza, di una previsione volta a reprimere quei fenomeni di adescamento online di minore definiti dalla letteratura anglosassone con il termine “grooming”.

Sul piano procedurale, tra i differenti strumenti di cui dispongono l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia, ve ne sono taluni specificatamente orientati alle indagini condotte in ambito informatico. Per quanto riguarda il contrasto alla pedopornografia online, di particolare interesse sono⁸⁹:

- le *réquisitions*⁹⁰ telematiche o informatiche, che possono essere accompagnate dal deciframento dei dati criptati;
- le perquisizioni informatiche;
- le intercettazioni delle comunicazioni elettroniche;
- le pratiche di *infiltration policière*.

Queste ultime meritano alcune considerazioni. La legge del 5 marzo 2007⁹¹, relativa alla

moyen de communication électronique pour identifier et contacter en mineur de quinze ans aux fins d'abuser sexuellement de lui”, Robert A. G., “Propositions sexuelles à mineur de quinze ans par voie de communication électronique”, in *Juris Classeur, Pénal Code*, Fasc. 20, 05 – 2009, pag. 2.

⁸⁹ Féral-Schuhl C., *Cyberdroit. Le droit à l'épreuve de l'Internet*, op. cit., pp. 908–914.

⁹⁰ Lett. requisizione. Nell'ambito del diritto processuale penale francese, questo termine designa l'istituto che consente al Procuratore della Repubblica o, su sua autorizzazione, all'ufficiale di polizia giudiziaria di richiedere ad ogni persona, istituzione, organismo privato o pubblico, suscettibile di detenere documenti rilevanti per l'indagine, di fornirgli questi documenti, senza che alla sua richiesta possa essere opposto, senza legittimi motivi, l'obbligo al rispetto del segreto professionale, art. 77-1-2 c.p.p.

⁹¹ E' bene precisare che per la concreta attuazione dei nuovi strumenti investigativi previsti da questa legge, si è dovuto attendere l'arrêté del 30 marzo 2009 “Répression de certaines formes de criminalité informatique et à la lutte contre la pédopornographie”, che ha disciplinato la materia precisando i soggetti e gli uffici di polizia competenti a svolgere questo

prevenzione della delinquenza, ha infatti esteso il campo d'operatività delle operazioni *undercover* anche alle inchieste riguardanti la pedopornografia, le infrazioni in materia di *mise en péril de mineur*, la prostituzione minorile e la tratta di esseri umani, qualora siano commesse attraverso un mezzo di comunicazione elettronico⁹². Allo scopo di constatare questi crimini, raccoglierne le prove e individuarne gli autori, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria “specialmente abilitati” possono infatti⁹³:

- partecipare sotto pseudonimo a scambi e comunicazioni elettroniche. La norma autorizza gli investigatori ad interagire con gli utenti della rete utilizzando un'identità virtuale fittizia, elaborata a seconda dei soggetti con cui si intende interagire e all'ambiente virtuale interessato dall'indagine.
- Mantenere i contatti con soggetti ritenuti suscettibili di essere autori dei crimini in esame. La normativa consente agli investigatori non solo di adottare un'identità fittizia, ma anche di infiltrarsi negli ambienti virtuali interessati dai crimini in esame interagendo con gli utenti che vi partecipano. Le tecniche utilizzate possono essere diverse “...*en participant à un forum pédophile par*

particolare tipo di indagini e indicando, altresì, la formazione e le abilitazioni di cui devono essere in possesso gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per poter legittimamente operare in regime di “cyberinfiltration”.

⁹² Art. 706-47-3 c.p.p.

⁹³ Vlamynck H., *Droit de la police. Théorie et pratique. A jour du traité de Lisbonne, de la réforme des institutions et des lois sur les victimes, la criminalité organisée, la rétention et la surveillance de sûreté*, Parigi, Vuibert, 2008, pp. 227–228.

exemple, en ayant un entretien avec l'un de ces membres, en l'amenant éventuellement à nous faire quelques confessions, etc. Le dispositif nous permet en effet de cacher notre qualité, d'interagir avec un pédophile et de l'amener à nous donner les éléments laissant suspecter la commission d'une atteinte à un mineur”⁹⁴. Attraverso ad esempio l'assunzione del profilo di un pedofilo, gli investigatori possono partecipare a forum e saloni di discussione, stabilire contatti e comunicazioni con pedofili o potenziali aggressori sessuali, entrare a far parte delle comunità virtuali “ad accesso riservato”. Questo strumento, unitamente al reato di “proposizioni sessuali a minori”⁹⁵, consente inoltre agli investigatori d'interagire con gli utenti della Rete simulando l'identità di un minore, allo scopo di individuare i soggetti che utilizzano i servizi online per adescare e abusare sessualmente i minori.

- Estrarre, inviare in risposta ad una richiesta, acquisire o conservare materiale dal contenuto illecito. Nell'ambito dell'attività sotto-copertura gli investigatori possono detenere e scambiare pornografia minorile. Non solo, nella pratica operativa questa previsione consente, altresì, di acquistare da siti a pagamento materiale pedopornografico al fine di analizzare il flusso finanziario e

⁹⁴ Intervista con il responsabile del *Département de répression des atteintes aux mineurs sur Internet* della Gendarmeria nazionale (RAMI), svolta il 19 novembre 2009.

risalire all'organizzazione o al gruppo che gestisce il commercio illecito.

Queste pratiche d'indagine, definite anche con l'espressione *cyberinfiltration* o *cyberpatrouille*, sono tuttavia soggette ad alcune limitazioni⁹⁶:

1. il loro utilizzo è previsto solo in relazione ai reati espressamente indicati dalla legge;
2. in nessun caso l'attività sotto-copertura può comportare la provocazione al reato;
3. possono essere impiegate solamente nell'ambito d'investigazioni condotte da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, specialmente abilitati dal Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Parigi e facenti parte di specifiche unità della *Gendarmerie* e della *Police Nationale*⁹⁷.

Nell'ambito del contrasto al fenomeno in esame, le competenze investigative sono attribuite ad entrambe le forze di polizia, tanto a livello di servizi centrali, quanto a livello di servizi territoriali.

5.2 Gendarmerie Nationale⁹⁸

Per quanto concerne la *Gendarmerie*, l'attività

⁹⁵ Art. 227-22-1 c.p.

⁹⁶ Jaber A., *Les infractions commises sur Internet*, Parigi, L'Harmattan, 2007, pp. 282-283.

⁹⁷ Arrêté del 30 marzo 2009 relativo alla "Répression de certaines formes de criminalité informatique et à la lutte contre la pédopornographie".

⁹⁸ Gli elementi che sono discussi in questa parte del contributo sono il risultato dell'analisi, da un lato, della letteratura esistente in materia e, dall'altro, delle interviste svolte con operatori della *Gendarmerie* e della *Police Nationale*. A questo vanno aggiunte le informazioni e le conoscenze acquisite in seguito ad un periodo di stage, svolto nel mese di marzo e di giugno del 2010, presso l'STRJD della *Gendarmerie*, divisione *cybercriminalité*, e la formazione "cyberinfiltration" seguita, sempre presso il medesimo Centro, il 29 e il 30 marzo 2010.

investigativa è affidata a livello centrale al *Service technique de recherches judiciaires et de documentation* (S.T.R.J.D.) ed, in particolare, al *Département de répression des atteintes aux mineurs sur Internet* (RAMI)⁹⁹.

Competente a livello nazionale per tutti i reati di abuso sessuale su minore compiuti a mezzo Internet, questo Dipartimento assicura un'attività "proattiva"¹⁰⁰ di monitoraggio e di investigazione sull'insieme dei servizi offerti dalla Rete, secondo strategie operative "modulate" in relazione alla realtà virtuale e alla condotta indagata:

"cette pro-action consiste à surveiller l'Internet à la recherche des infractions commises, d'identifier leurs auteurs et de réunir les preuves (...) Pour ça on va utiliser des moyens semi-automatisés de surveillance mais également des moyens humains et en particulier de surveillance discrète : la cyberinfiltration - et ça, depuis des mois, pour pénétrer des zones de l'Internet pour lesquelles une machine, un robot, ne pourrait le faire à notre place. C'est une complémentarité de moyens techniques - matériels et logiciels - et humains de recherche proactive des

⁹⁹ Quéméner M., Ferry J., *Cybercriminalité. Défi mondial*, op. cit., pp. 219-220.

¹⁰⁰ Con questo termine si designa "l'ensemble des investigations utilisant le plus souvent des techniques spéciales pour prévenir la commission probable d'infractions ou détecter des infractions déjà commises, mais encore inconnues", in Pradel J, "De l'enquête pénale proactive: suggestions pour un statut légal", in *Recueil Dalloz*, 1998, p. 57. L'inchiesta proattiva si configura in tutti quei casi in cui l'apertura di un'indagine non è dovuta alla denuncia da parte della vittima e/o alla ricezione di una notizia di reato, ma è legata all'attività dell'operatore di polizia che va "alla ricerca" delle infrazioni, ne identifica gli autori e raccoglie gli elementi di prova. Si parla in tal senso di "ricerca proattiva del reato", per distinguerla dall'attività "reattiva" susseguente alla comunicazione di una notizia criminis.

infractions”¹⁰¹.

Per quanto concerne i servizi di *file sharing* e *peer-to-peer*, questa struttura, in sinergia con l'Istituto di ricerca criminale della *Gendarmerie* (IRCGN) e alcuni attori privati (*Action Innocence*), ha sviluppato un dispositivo di controllo “semi-automatico” per la constatazione degli scambi illeciti compiuti in questi specifici ambienti virtuali. Grazie all'utilizzazione di un software, denominato *Log P2P*, i militari del centro possono infatti individuare gli internauti che, in un preciso momento, condividono o diffondono file dal contenuto pedopornografico attraverso circuiti di *file sharing*.

Per quanto riguarda gli altri servizi della Rete (chat, forum, comunità virtuali, newsgroup), l'attività investigativa viene di norma svolta in regime di *cyberinfiltration*, attraverso l'utilizzo di indicazioni di “copertura” riconducibili al profilo di un “maggiore-pedofilo” o a quello di un “minore”.

L'ambito d'intervento riguarda, infine, il coordinamento e il sostegno dell'attività investigativa condotta dalle unità territoriali, nonché la rappresentazione della *Gendarmerie* a livello internazionale, per quanto concerne il suo specifico ambito di competenza.

¹⁰¹ “questa proazione consiste nel sorvegliare l'Internet alla ricerca dei reati commessi, (al fine) di identificarne gli autori e di raccoglierne le prove (...) Per fare ciò si utilizzano dei mezzi semi - automatici di sorveglianza, ma anche degli strumenti umani e in particolare di sorveglianza discreta: la *cyberinfiltration* – e questa, già da mesi, al fine di penetrare degli ambienti virtuali per i quali una macchina, un robot, non potrebbe farlo al posto nostro. E' un utilizzo complementare di strumenti tecnici – materiali e informatici – e umani di ricerca proattiva dei reati”. Intervista con il responsabile del *Département de répression des atteintes aux mineurs sur Internet* della *Gendarmerie* nazionale (RAMI), svolta il 19 novembre 2009.

Il Dipartimento accoglie, inoltre, il *Centre National d'Analyse des Images de Pédopornographie* (C.N.A.I.P.), struttura comune alla *Gendarmerie* e alla *Police Nationale* creata nel 2003. Al Centro è stato affidato il compito di gestire, a livello nazionale, l'insieme delle immagini e dei video pedopornografici rilevati nel corso delle attività investigative, che concorrono ad alimentare la banca dati dei contenuti pedopornografici denominata CALIOPE. Le missioni principali attribuite alla struttura riguardano:

- l'analisi del materiale pedopornografico al fine di identificarne le vittime e gli autori.
- gli scambi internazionali di dati e informazioni, in particolare con l'omologa banca dati gestita da Interpol.
- la fornitura del materiale pedopornografico per le attività di *cyberinfiltration*.

5.3 La Police Nationale¹⁰²

Per quanto concerne la *Police Nationale*, a livello centrale il contrasto al fenomeno è affidato in particolare a due organismi:

- l'*Office central pour la répression des violences aux personnes* (O.C.R.V.P.);
- l'*Office centrale de lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication* (O.C.L.C.T.I.C.)

¹⁰² L'esame delle competenze in materia di pedopornografia attribuite alla *Police Nationale* è il frutto dell'analisi, sia della letteratura in materia, sia delle interviste svolte con alcuni degli operatori appartenenti agli uffici di polizia che di seguito verranno descritti.

Si tratta, in ambedue i casi, di strutture interministeriali composte da gendarmi e poliziotti, costituite in seno alla Direzione centrale della polizia giudiziaria (D.C.P.J.).

L'*Office central pour la répression des violences aux personnes* è competente per le indagini e la coordinazione delle inchieste relative ai reati violenti contro le persone. Tra i diversi ambiti d'intervento ad esso attribuiti, rileva in particolare il contrasto alla pedopornografia e agli abusi sessuali su minore, commessi sia online che offline. All'interno di questa struttura è stato, a tal fine, creato un "gruppo minori" competente per le investigazioni in questo specifico dominio¹⁰³. In particolare quest'unità:

- è il referente Interpol per tutte le indagini internazionali in materia di pedopornografia e abuso sessuale su minore che vedono coinvolti cittadini francesi. L'attività si sostanzia nell'individuazione, a partire dai dati pervenuti via Interpol, degli utenti francesi resisi autori dei crimini legati al fenomeno in esame.
- è a sua volta il centro che invia agli uffici esteri d'indagine, tramite Interpol, tutte le segnalazioni relative ad utenti stranieri individuati nel corso d'attività investigative svolte in Francia;
- può altresì svolgere autonomamente l'attività investigativa utilizzando anche pratiche di *cyberinfiltration*.

L'*Office centrale de lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication*¹⁰⁴ è competente, a livello

¹⁰³ Malon F., "Quelles ripostes contre la pédopornographie par Internet?" in *Cahiers de la Sécurité*, n. 6, ottobre – dicembre 2006, pag. 20.

¹⁰⁴ Féral-Schuhl C., *Cyberdroit. Le droit à l'épreuve de l'Internet*, op. cit., pp. 903; Quémener M., Ferry J., *Cybercriminalité. Défi mondial*, op. cit., pp. 213 – 214.

nazionale, per il contrasto alla criminalità legata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ha per missione il coordinamento, il supporto e lo svolgimento delle attività investigative di rilevanza nazionale o internazionale. L'ufficio in esame accoglie, inoltre, la "Piattaforma di segnalazione dei contenuti illeciti su Internet" (PHAROS – www.internet-signalement.gouv.fr), attraverso la quale gli internauti possono portare all'attenzione di quest'organo di polizia fenomeni criminali, quali frodi, incitazioni all'odio razziale, xenofobia, contraffazioni etc., compiuti tramite la Rete. Per quanto concerne la pedofilia online, è competente per la gestione e il trattamento di tutte le segnalazioni relative a siti Web e servizi online in cui sono presenti contenuti pedopornografici o attinenti a proposizioni sessuali dirette a minori. Il centro elabora tutte le segnalazioni ricevute e, successivamente, le invia ai servizi territorialmente competenti. Per quanto concerne le investigazioni che coinvolgono utenti non residenti in Francia o siti Internet ubicati all'estero, questa struttura trasmette le risultanze investigative via Interpol ai rispettivi collaterali uffici esteri d'indagine. L'ufficio può, inoltre, condurre direttamente le inchieste qualora siano di particolare complessità o interesse, ricorrendo se necessario anche a pratiche *undercover* d'indagine.

Per quanto riguarda i servizi territoriali della *Gendarmerie* e della *Police Nationale*, l'attività di contrasto è garantita dalla presenza sul territorio d'investigatori specialmente formati e abilitati per condurre investigazioni in ambito informatico e analisi forensi sui supporti eventualmente sequestrati. Allo stato attuale si contano circa 500

investigatori “esperti in nuove tecnologie” afferenti ad entrambe le forze di polizia.

6. Riflessioni conclusive.

Appare ora interessante svolgere alcune brevi considerazioni sulle risposte penali e le strategie investigative adottate nelle due realtà nazionali esaminate, avendo riguardo in particolare alle principali differenze riscontrate.

Per quanto concerne i profili penali, entrambi i Paesi dispongono di un impianto normativo volto a reprimere la “pedofilia online” nelle sue differenti manifestazioni. Si rilevano, ciononostante, alcune differenze per quanto concerne la normativa italiana, che non sanziona penalmente:

- la “consultazione abituale” di materiale pedopornografico, ma solo la sua eventuale detenzione;
- le condotte riguardanti la produzione, diffusione o detenzione di “pornografia apparente”;
- le condotte di “adescamento online” di minore (*grooming*). Una proposta di legge volta ad introdurre questa fattispecie è, tuttavia, attualmente in discussione al Parlamento italiano¹⁰⁵.

Dal punto di vista del diritto sostanziale, il legislatore francese sembra pertanto essere più sensibile ed attento alle nuove configurazioni assunte dalla pedofilia telematica. La previsione di un reato volto a proteggere i minori dai tentativi

¹⁰⁵ D.d.l. n. 2326, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, approvato alla Camera il 19 gennaio 2010 e attualmente trasmesso al Senato per l’esame.

di *grooming*, l’incriminazione delle condotte anche di consultazione abituale di materiale pedopornografico, fra le quali rientrano le quanto mai attuali pratiche di *streaming*, testimoniano come i cugini d’oltralpe seguano gli sviluppi e le evoluzioni del fenomeno in maniera per certi versi più reattiva e consapevole.

Con riguardo ai profili procedurali esaminati, si osserva come entrambi i legislatori siano intervenuti al fine di adeguare gli strumenti investigativi ai nuovi scenari disegnati dalla Rete. In ambedue le realtà analizzate si sono, infatti, elaborate strategie preventive e di contrasto basate su pratiche operative e soluzioni tecniche, la cui validità ed efficacia era già stata evidenziata nelle esperienze maturate da altri Paesi¹⁰⁶. Basti pensare alle piattaforme di denuncia e segnalazione online, alle tecniche telematiche d’indagine e di raccolta della prova (intercettazioni telematiche, cyber-perquisizioni, *computer forensic*) o alle attività di analisi informativa della Rete attraverso condotte di monitoraggio. Per quanto concerne gli altri strumenti predisposti, si rilevano tuttavia alcune differenze che sembra opportuno evidenziare.

Le investigazioni cosiddette *undercover* sono state introdotte in entrambe le realtà esaminate, sebbene più recentemente in Francia dove la normativa risale al 2007¹⁰⁷, rispetto ad una regolamentazione italiana che disciplina queste

¹⁰⁶ Wortley R., Smallbone S., “Child pornography on the Internet”, in *Problem – Oriented Guides for Police Problem – Specific Guides Series*, op.cit., pag. 11; O’Donnell I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society*, op.cit., pp. 43-46.

¹⁰⁷ E’ bene precisare che la normativa in materia, introdotta nel 2007, ha dovuto attendere il decreto ministeriale del 30 marzo 2009 relativo alla “répression de certaines formes de criminalité informatique et à la lutte contre la pédopornographie” per vedere le prime attuazioni.

peculiari attività già dal 1998. Queste ultime, inoltre, sembrano aver un maggior ambito d'azione nel quadro procedurale italiano, ove vige una concezione più estensiva del concetto di “provocazione alla prova”. La realizzazione, ad esempio, di siti civetta gestiti dalle forze dell'ordine non è un'ipotesi al momento percorribile in Francia, la cui normativa vieta questo genere di attività equiparandole a condotte di “provocazione al reato”¹⁰⁸. L'Italia, inoltre, vanta in questo campo una tradizione ed una storia investigativa meno recente, più consolidata e sostenuta dall'esistenza di un unico corpo investigativo specializzato, che ha permesso alle esperienze investigative maturate di accumularsi, sedimentarsi ed affinarsi nel tempo.

Le strade percorse dai due legislatori sembrano però per certi aspetti incontrarsi. Se in Italia strumenti per inibire l'accesso a siti dal contenuto pedopornografico esistono già da tempo, in Francia questa pratica è stata recentemente introdotta grazie all'adozione, il 14 marzo 2011, della *Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure* (LOPSSI 2)¹⁰⁹. Ancora, una banca dati relativa al materiale pedopornografico è prevista in Francia già dal 2003 ed è attualmente in fase di realizzazione anche in Italia. Se si osservano, infine, alcune delle strutture francesi preposte al contrasto del fenomeno in esame, si può rilevare come sia in atto un tentativo di creare (e forse unificare?) uffici specializzati ed espressamente dedicati alla criminalità legata alle nuove tecnologie, sulla scia di quel processo di *rapprochement* fra

Gendarmeria e Polizia che i più attenti studiosi hanno già evidenziato¹¹⁰.

Se queste sono alcune delle considerazioni che si possono svolgere con riferimento alla disciplina normativa in vigore nelle due realtà analizzate, appare poi interessante esaminare come questa si declini nella concreta pratica operativa, con riferimento in particolare alle criticità che emergono in sede d'indagine. In tal senso, si ritiene opportuno far riferimento a quanto emerso nel corso delle interviste svolte con gli investigatori “virtuali” i quali, sia nell'esperienza italiana che francese, hanno evidenziato difficoltà legate:

- alla cooperazione giudiziaria e investigativa con alcuni Paesi;
- alla lentezza, per non dire assenza, nelle risposte da parte di alcuni fornitori di servizi informatici e Internet Service Provider;
- alla ricostruzione dei flussi economici e finanziari, per quanto riguarda le indagini in materia di siti internet a pagamento;
- alla qualificazione del materiale pedopornografico, con riferimento tanto all'età dei soggetti raffigurati, quanto alla natura pornografica delle rappresentazioni;
- ai tempi, spesso “biblici”, della macchina giudiziaria, che mal interagiscono con i tempi di permanenza in rete dei dati necessari all'individuazione degli internauti.

¹⁰⁸ Cour de Cassation, Chambre criminelle, n. 06-87753, 7 febbraio 2007.

¹⁰⁹ L. n° 2011/267 del 14 marzo 2011.

¹¹⁰ Si veda in particolare Dieu F., “Du dualisme policier à la dualité policière. Réflexions sur les mutations du système policier français”, in *Cahiers de la Sécurité*, n. 6, ottobre – dicembre 2008, pp. 182–190.

Per quanto concerne le operazioni *undercover*, gli intervistati hanno sottolineato alcune problematiche legate alla gestione e al proficuo svolgimento del profilo “di copertura” assunto. Ad esempio alcuni si chiedevano “*Come faccio a sapere quali sono le conoscenze che un minore ha sul sesso?*”, “*Ci sono differenze di conoscenze fra maschi e femmine?*”, palesando la necessità di una formazione professionale, anche di tipo universitario, più mirata alle peculiarità del loro lavoro investigativo.

La difficoltà di gestire le identità fittizie online si manifesta, non solo quando si “gioca” il ruolo del minore, ma anche quando si rivestono i panni dell'adulto. Le infiltrazioni nelle comunità e nei gruppi pedofili richiedono, infatti, investimenti in termini di tempo, competenze e risorse umane non sempre coincidenti con le esigenze, le turnazioni del personale e gli obiettivi degli uffici di polizia e dell'autorità giudiziaria. La difficoltà d'impersonare l'abusante emerge anche, e soprattutto, con riferimento all'impatto che può avere l'incontro con il pedofilo, l'incontro con il “*mostro, con il male, quello con la M maiuscola, non quello dei film ... ma quello di un padre che vende le figlie per un centinaio di Euro (...) quello di un uomo, beh chiamarlo uomo....che gioisce nel vedere il corpo di un bambino straziato dal peso e dalle torture dell'essere che lo sormonta...*”¹¹¹. Chi scrive non dimenticherà mai gli occhi e l'espressione di un investigatore che, sollecitato da una domanda sul suo lavoro, amaramente risponde “*e tu... e tu...e tu lo sai come si*

narcotizza un bambino? Questo mi hanno chiesto la prima volta...io non sapevo cosa dire...”¹¹².

Reazioni di questo tipo emergono spontaneamente e quasi impercettibilmente nei racconti delle persone incontrate nel corso della ricerca. L'esposizione ripetuta al materiale pedopornografico e all'universo della pedofilia crea, infatti, disagio e talvolta frustrazione negli operatori. Disagio legato alla visione di rappresentazioni spesso anche solo impossibili da concepire, “*perché non è nella natura umana immaginare l'esistenza di cose di questo tipo*”¹¹³, e frustrazione legata alle problematiche che gli investigatori incontrano nell'individuazione degli autori di questi turpi crimini e dei minori che ne sono vittime.

Si rileva, in tal senso, come proprio l'idea di poter aiutare i “protagonisti” di queste rappresentazioni, abusati e privati della loro infanzia, costituisca per gli operatori non solo lo scopo che guida il loro lavoro, ma anche un elemento che permette di consolidare il rapporto con i colleghi e di superare le criticità che emergono nell'indagine: “*le fait de voir ces images peut être dur, mais aussi ça peut être motivant pour l'insertion dans l'équipe, pour travailler ensemble sur le sujet et pour trouver cette volonté d'arrêter ces gens-là*”¹¹⁴. La prospettiva di poter aiutare i minori abusati è, inoltre, un elemento in grado di qualificare e valorizzare il lavoro dei soggetti intervistati: “*le*

¹¹² Intervista con operatore della Polizia Postale, svolta il 6 aprile 2009.

¹¹³ Intervista con operatore della Polizia Postale, svolta il 12 maggio 2009.

¹¹⁴ “*Il fatto di vedere queste immagini può essere duro, ma può essere anche motivante per l'inserimento nel gruppo investigativo, per lavorare insieme sul fenomeno e per trovare la volontà di arrestarne gli autori*”, intervista con operatore del *Département de répression des atteintes aux mineurs sur Internet* della

¹¹¹ Intervista con operatore della Polizia Postale, svolta il 4 novembre 2008.

fait d'essayer de sauver des enfants, d'arrêter ces gens-là (...) c'est très valorisant et très motivant"¹¹⁵, "identificare gli autori, ma soprattutto le vittime significa collaborare fattivamente a salvare dei bambini (...) e questo è impagabile non solo dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano"¹¹⁶.

Per concludere si osserva, quindi, come la pedopornografia online sia un fenomeno complesso, in grado di porre numerosi interrogativi e difficoltà, sia sul versante dell'elaborazione di adeguate politiche penali e di prevenzione, sia sul piano delle concrete attività investigative, che si confrontano, come si è visto nelle due realtà esaminate, con criticità legate tanto all'ambito informatico d'indagine, quanto alle peculiarità dei fenomeni d'abuso sessuale su minore. Si è potuto osservare, in tal senso, come i soggetti intervistati siano consci di misurarsi con una realtà criminale *sui generis*, difficile e, per taluni aspetti, scomoda, ma al contempo in essi vi è la consapevolezza che proprio la complessità del fenomeno e il contributo che possono dare alle vittime rappresentano i fattori in grado di motivare e valorizzare il loro lavoro, aiutandoli a superare le problematiche operative ed emotive legate al confronto con questo "teatro degli orrori".

Gendarmeria nazionale (RAMI), svolta il 4 febbraio 2010.

¹¹⁵ "Il fatto di cercare di salvare dei bambini, di arrestare i pedofili è particolarmente valorizzante e motivante", intervista con operatore del *Département de répression des atteintes aux mineurs sur Internet* della Gendarmeria nazionale (RAMI), svolta il 4 febbraio 2010.

¹¹⁶ Intervista con operatore della Polizia Postale, svolta il 4 novembre 2008.

Bibliografia.

- Apruzzese A., "Dal computer crime al computer-related crime", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. I, n. 1, Gennaio – Aprile 2007, pag. 55–60.
- AA.VV., *Polizia postale e delle Comunicazioni*, report informativo sulle attività svolte nel 2009.
- AA.VV., *Polizia postale e delle Comunicazioni*, report informativo sulle attività svolte nel 2010.
- Amore S., Stanca V., Staro S., *I crimini informatici. Dottrina, giurisprudenza ed aspetti tecnici delle investigazioni*, Halley, Matelica (MC), 2006.
- Balloni A., "L'insegnamento della criminologia dalla teoria alla pratica. Proposte per la formazione degli addetti al controllo sociale", in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, Giuffrè, 2000, vol. 3.
- Balloni A., Bisi R. (a cura di), *Criminologia applicata per l'indagine e la sicurezza. Metodologie di indagine e strategie di intervento*, Milano, FrancoAngeli, 1996.
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983.
- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- Bowker A., Gray M., "Cybersex offender and Children", in *FBI Law Enforcement Bulletin*, Marzo 2005, pp. 12-17.
- Bravo F., *La commissione di illeciti penali tramite internet. Aspetti socio-criminologici nell'«ambiente» telematico e profili gius-penalistici*, Clueb, Bologna, 2006.
- Buso D., "La normativa contro la pedofilia. Le leggi contro lo sfruttamento dei minori online", in *Polizia Moderna*, Raccolta inserti, aprile 2009, pp. 55–67.
- Cadoppi A. (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Cedam, Padova, 2006.
- Camarca C., *I santi innocenti*, Milano, Baldini e Castoldi, 1998.
- Carignani A., Frigerio C., Rajola F., *ICT e società dell'informazione*. Milano, McGraw-Hill, 2010.
- Castells M., *Galassia Internet*, Bologna, Feltrinelli, 2002.
- Castells M., *La nascita della società in rete*, Milano, Egea, 2002.
- Cifaldi G., *Pedofilia tra devianza e criminalità*, Milano, Giuffrè, 2004.

- Féral-Schuhl C., *Cyberdroit. Le droit à l'épreuve de l'Internet*, Parigi, Dalloz, 2008.
- Fortin F., Roy J., "Cyberpédophilie: profils d'amateurs de pédopornographie", in St-Yves M., Tanguay M., *Psychologie de l'enquête criminelle. La recherche de la vérité*, Montréal, 2007, pp. 465–496.
- Fortin F., Roy J., "Profils des consommateurs de pornographie juvénile arrêtés au Québec: l'explorateur, le pervers et le polymorphe", in *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, vol. 39, n. 1, 2006, pp. 107–127.
- Gibson W., *Neuromante*, Milano, Mondadori, 2003.
- Gulotta G., Pezzati S. (a cura di), *Sessualità, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Helfer M., *Sulla repressione della prostituzione e pornografia minorile*, Cedam, Padova, 2007.
- Jaber A., *Les infractions commises sur Internet*, Parigi, L'Harmattan, 2007.
- Kranzberg M., "The information age: evolution or revolution?", in Bruce R. Guile (a cura di), *Information technologies and social transformation*, Washington, National Academy of Engineering, 1985.
- Krone T., "International police operations against online child pornography", in Australian Institute of Criminology, *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, 2005, aprile, n. 296, pp. 1–6.
- Lévy P., *Cybercultura*, Milano, Interzone, 2001.
- Macilotti G., "Bambini invisibili", in Bisi R. (a cura di), *I martedì: proporre, riflettere, commentare*, maggio 2009, n. 4, pp. 13–17.
- Malon F., "Quelles ripostes contre la pédopornographie par Internet?" in *Cahiers de la Sécurité*, n. 6, ottobre – dicembre 2006, pp. 19–25.
- Montecchi F. (a cura di), *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione e individuazione precoce*, FrancoAngeli, Milano, 1998.
- O'Donnel I., Milner C., *Child pornography. Crime, computers and society*, William, Cullompton, 2007.
- Pitasi A., Ferraro S., "Crimini informatici o forme evolutive del pluriverso globale?", in Pitasi A. (a cura di), *Webcrimes. Normalità, devianze e reati nel cyberspace*, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano, 200, pp. 63–164.
- Poulin R., *Sexualisation précoce et pornographie*, Parigi, La Dispute, 2009.
- P radel J., "De l'enquête pénale proactive: suggestions pour un statut légal", in *Recueil Dalloz*, 1998.
- Quayle E., Taylor M., "Paedophiles, Pornography and the Internet: Assessment Issues", in *British Journal of Social Work*, 2002, n. 32, pp. 863–875.
- Q uémener M., Ferry J., *Cybercriminalité. Défi mondial*, Parigi, Economica, 2009.
- Renold E., Creighton S. J., *Images of abuse: a review of the evidence on child pornography*, London, NSPCC Publications, 2003, pp. 1–5, disponibile all'indirizzo: www.nspcc.org.uk/inform.
- Robert A.G., "Propositions sexuelles à mineur de quinze ans par voie de communication électronique", in *Juris Classeur, Pénal Code*, Fasc. 20, 05 – 2009.
- Saponaro A., Prosperi G., "Computer crime, virtualità e cybervittimologia", in Pitasi A. (a cura di), *Webcrimes. Normalità, devianze e reati nel cyberspace*, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano, 2007, pag. 187–218.
- Save the Children, *Prove evidenti – Bambini dimenticati*, 2006, disponibile su www.savethechildren.it.
- Schell B. H., Martin Martin M., Hung P., Rueda L., "Cyber child pornography: a review paper of the social and legal issues and remedies – and proposed technological solution", in *Aggression and Violent Behavior*, n. 12, 2007, pp. 45–63.
- Sette R., *Criminalità informatica. Analisi del fenomeno tra teoria, percezione e comunicazione sociale*, Bologna, Clueb, 2000.
- Slattery L., *Snake Oil for the Ills of Modern Life*, The Australian, 2001.
- Tate T., *Child pornography: An Investigation*, Londra, Methuen, 1990.
- Taylor M., Holland G., "Typology of Paedophile Picture Collection", in *The Police Journal*, 2001, n. 74 (2), pp. 97–107.
- Vittorini Giuliano S., Sorgato S., *Reati su soggetti deboli. Percorsi giurisprudenziali*, Milano, Giuffrè, 2009.
- Vlamynck H., *Droit de la police. Théorie et pratique. A jour du traité de Lisbonne, de la réforme des institutions et des lois sur les victimes, la criminalité organisée, la rétention et la surveillance de sûreté*, Parigi, Vuibert, 2008.
- Vulpiani D., "La nuova criminalità informatica. Evoluzione del fenomeno e strategie di contrasto", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. I, n. 1, Gennaio–Aprile 2007, pag. 46–54.

- Wortley R., Smallbone S., “Child pornography on the Internet”, in *Problem – Oriented Guides for Police Problem – Specific*

Guides Series, Community oriented policing services – U.S. Department of Justice, n. 41, maggio, 2006, disponibile su www.cops.usdoj.gov.